

Allegato A) alla deliberazione n. 347 del 13 APRILE 2018

**CONVENZIONE TRA A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA'
DI NOVARA E A.S.L. VCO DI OMEGNA PER LA
COPERTURA DI TURNI DI GUARDIA ATTIVA PRESSO I
D.E.A. DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO**

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara - C.so Mazzini n. 18 – C.F./P.IVA 01521330033 - rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice

E

l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO di Omegna (di seguito denominata ASL VCO), con sede legale in Omegna, Via Mazzini n° 117 (C.F./P.IVA 00634880033), rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

S I C O N V I E N E



Art. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria autorizza il proprio personale medico, dipendente e convenzionato, assegnato alla S.C.

Emergenza Territoriale 118, con esclusività di rapporto, ad effettuare presso le Strutture DEA dell'A.S.L. VCO, prestazioni in materia di copertura di turni di guardia attiva, fuori orario di servizio.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria fornisce all'ASL VCO i nominativi dei Medici in possesso dei requisiti per lo svolgimento della guardia attiva, individuati sulla base dei seguenti requisiti:

- Medico Dirigente della S.C. Emergenza Territoriale 118;
- Medico Convenzionato titolare di incarico nei servizi di emergenza sanitaria 118, con almeno 18 mesi di frequenza documentata DEA/PS e PPI.

Art. 2

Le prestazioni saranno eseguite dai sanitari interessati esclusivamente fuori orario di servizio e saranno organizzate in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della Struttura di appartenenza.

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 verrà espletata mediante la copertura di turni diurni e notturni feriali, prefestivi e festivi, della durata di dodici ore ciascuno, sulla base delle esigenze concordate tra la Direzione Sanitaria dell'ASL VCO e la S.C.

Emergenza Territoriale 118 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della Legge 30.10.2014 n. 161.

Art. 3

Il medico consulente è responsabile di quanto effettuato nell'ambito dei compiti professionali affidati dal Dirigente del DEA o dal Responsabile del PS. Oltre alla responsabilità generica, il medico di guardia risponde della conoscenza, vigilanza ed applicazione delle norme, procedure, linee guida e prassi in vigore nel DEA/PS.

I Responsabili delle Strutture DEA/Pronto Soccorso dell'ASL VCO verificano l'attività dei consulenti con particolare riguardo all'adesione ai protocolli clinici ed organizzativi.

L'ASL VCO attua i provvedimenti necessari per l'ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza del lavoro, in riferimento alle attività dei consulenti presso il DEA/PS.

L'ASL VCO mette a disposizione dei consulenti, secondo le procedure in vigore presso l'azienda, eventuali divise necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Art. 4

Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria il seguente compenso, comprensivo del tempo standard di percorrenza e di ogni altra spesa di trasferimento:

- Euro 720,00= (€ settecentoventi/00) per ogni turno di dodici ore.

L'ASL VCO si impegna altresì a rimborsare all'Azienda Ospedaliero Universitaria, sulla quota di competenza del consulente, gli oneri fiscali (IRAP) previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

Il personale medico interessato che ha svolto attività di consulenza provvederà a firmare un apposito registro di presenza e a redigere mensilmente un prospetto riepilogativo dell'attività svolta, dal quale risultino il proprio nome e cognome, le date degli accessi, e il turno effettuato, che dovrà essere convalidato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera di afferenza dell'ASL VCO (che tratterrà per competenza copia del predetto elenco).

Mensilmente l'ASL VCO trasmetterà alla Struttura Complessa Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

gli elenchi delle prestazioni erogate.

Sulla scorta di tali attestazioni la Struttura Complessa Gestione Economico Finanziaria provvederà ad emettere regolare fattura.

L'ASL VCO provvederà al pagamento del corrispettivo entro 60 gg. dal ricevimento fattura.

Ad avvenuto pagamento, l'Azienda Ospedaliero Universitaria provvederà ad attribuire al personale medico consulente le rispettive competenze economiche.

Art. 6

L'ASL VCO attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Art. 7

La presente convenzione ha validità dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e potrà essere successivamente prorogata previo accordo tra le parti.

Art. 8

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 9

Le Aziende e i prestatori della consulenza dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate, in materia di privacy, dal D. Lgs. n. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso D. Lgs. , l'Azienda Ospedaliero Universitaria rende noto altresì che i dati che verranno comunicati dall'ASL VCO per la stipula della presente convenzione, saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 196/03.

Art. 10

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16), ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe - parte II - art. 1, lett. b), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÁ	AZIENDA REGIONALE
di Novara	ASL VCO di Omegna
IL DIRETTORE S.C.	IL RESPONSABILE S.O.S.
SERVIZIO LEGALE,	LIBERA PROFESSIONE
PATRIMONIALE E PERSONALE	UFFICIO CONVENZIONI
avv. Lorenzo Giudice	dott.ssa Anna Rosa Bellotti

